Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 120° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 28 febbraio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

Regione Piemonte

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 58 DEL 28 FEBBRAIO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Banco di Napoli, sezione di credito agrario, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 7 febbraio 1979. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1983 » ancora non presentate per il rimborso alla data del 31 dicembre 1978. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 9 % - 1974-1982 » ancora non presentate per il rimborso alla data del 31 dicembre 1978. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1970-

1980» ancora non presentate per il rimborso alla data del 31 dicembre 1978. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1979. — **Jannelli & Volpi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1978. — **Davide Lazzaroni & C., società per azioni, in Saronno:** Obbligazioni «Prestito L. 200.000.000 - 1961» sorteggiate l'8 febbraio 1979. — **Davide Lazzaroni & C., società per azioni, in Saronno:** Obbligazioni «Prestito L. 120.000.000» sorteggiate l'8 febbraio 1979. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1979. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna, sezione autonoma opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1979. — **Cassa per il credito alle imprese artigiane, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1979. — **Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 febbraio 1979. — **Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario, in Roma:** Estrazione di obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 30 gennaio 1979. — **Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario, in Roma:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate l'8 febbraio 1979. — **Snia Viscosa - Società nazionale industria applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni «5,50 % - 1960-1981» sorteggiate il 20 febbraio 1979. — **Snia Viscosa - Società nazionale industria applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni «5,50 % - 1962-1979». — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1979. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1979. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1979. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, in Genova:** Elenco di cartelle fondiarie sorteggiate il 6 febbraio 1979.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, in Torino:** Elenco delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni fondiarie, agrarie, opere pubbliche sorteggiate nei mesi di gennaio e febbraio 1979.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **997.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2848, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana.

Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana.

Scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana

Art. 416. — Presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica è istituita la scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana, la quale ha lo scopo di conferire una qualificata preparazione nel campo della patologia della riproduzione e dei problemi ad essa collegati, oltre a curare lo studio degli aspetti sociologici, demografici e di pianificazione familiare inerenti alla disciplina.

Direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 417. — La durata del corso è di tre anni.

Non saranno concesse abbreviazioni di corso.

Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di undici complessivamente per l'intero corso degli studi.

L'ammissione alla scuola avverrà per titoli ed esami; l'esame consisterà in una prova scritta e in una orale su temi di medicina generale e di anatomia patologica.

Sono da considerare titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione:

a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b) il voto riportato nelle materie ostetriche e ginecologiche;

c) l'aver compilato la tesi di laurea in clinica ostetrica;

d) l'aver avuto la qualifica di studente interno;

e) la documentazione di servizi prestati in divisioni ostetriche e ginecologiche di ospedali regionali, anche come tirocinante;

f) eventuali pubblicazioni inerenti alle materie di insegnamento.

Per quanto non contemplato, valgono le norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia previste dal presente statuto.

Art. 418. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

biologia generale della riproduzione;
embriologia ed anatomia dell'apparato riproduttivo umano;
fisiologia della riproduzione umana;
genetica umana;
immunologia normale e patologia della riproduzione umana;
psicodinamica della riproduzione umana I;
lingua inglese I.

2° *Anno*:

fisiopatologia della riproduzione umana;
anatomia e istologia patologica dell'apparato riproduttivo;
endocrinologia della riproduzione umana;
andrologia;
teratologia;
patologia e clinica della gravidanza;
urologia e patologia della riproduzione umana;
psicodinamica della riproduzione umana II;
sessuologia medica I;
lingua inglese II.

3° *Anno*:

nosografia della riproduzione umana;
diagnostica della patologia della riproduzione umana;
terapia medica della patologia della riproduzione umana;
terapia chirurgica della patologia della riproduzione umana;
sessuologia medica II;
patologia psicosomatica in ostetricia e ginecologia;
sociologia della riproduzione umana;
antropologia ed etnologia della riproduzione umana;
demografia;
lingua inglese III.

Art. 419. — Sono previste per gli allievi attività interne ed esterne con obbligo di periodi di tirocinio presso strutture periferiche, nelle quali verranno affrontati, sotto vari aspetti, problemi di fisiopatologia della riproduzione.

Oltre ai corsi di lezioni, sono istituzionalmente previsti seminari e gruppi di studio anche con docenti esterni o realizzati mediante incontri organizzati al di fuori dell'ambiente universitario, nelle comunità di lavoro, nei quartieri od in ogni ambiente periferico dove possono essere vivi i problemi connessi con gli argomenti affrontati nell'ambito della scuola.

Art. 420. — La dissertazione per l'esame di diploma dovrà comprendere anche la documentazione delle esperienze maturate negli anni di corso, attraverso il confronto con gli ambienti esterni frequentati.

Agli allievi che supereranno l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in patologia della riproduzione umana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1979
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **998**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 998. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 6.000.000, l'appartamento ubicato al 1° piano, interno 3-*bis*, del fabbricato che sorge in Savona, via Pia n. 8, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 480, foglio 79, mappale 227, sub 21, di vani 2,5, di proprietà della sig.ra Barbero Giuseppina, da adibire a sede della sezione di Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1979
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 388

LEGGE 24 febbraio 1979, n. **60**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, concernente l'istituzione dei comitati regionali dei prezzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, concernente istituzione dei comitati regionali dei prezzi con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è soppresso.

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3, primo comma, le parole: « per un ulteriore anno », sono sostituite dalle seguenti: « fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del sistema di controllo dei prezzi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — PANDOLFI — PRODI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 24 febbraio 1979, n. **61**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849, concernente proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849, recante proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero, con la seguente modificazione:

Al primo comma dell'articolo unico le parole: « 31 dicembre 1979 », sono sostituite con le altre: « 31 ottobre 1979 nel territorio delle regioni che non abbiano ancora disciplinato la materia con propria legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PASTORINO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. **62**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 146 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facoltà è aggiunto il seguente:

neurochirurgia funzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1979
Registro n. 9 *Istruzione, foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1979, n. **63**.

Prelevamento di L. 381.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 48 del disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 842, concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 esiste la necessaria disponibilità;

Considerato che ai fini della gestione in forma sperimentale del bilancio di cassa di cui al secondo comma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è opportuno indicare, ancorché con carattere non vincolante, anche il volume delle prevedibili operazioni di cassa, a fronte delle corrispondenti variazioni in termini di competenza;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 è autorizzato il prelevamento di L. 381.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario (tra parentesi le variazioni relative al bilancio di cassa).

Ministero del tesoro:

Cap. 1444. — Fitto di locali . . L. 21.000.000 (21.000.000)

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1022. — Indennità, ecc., per missioni all'estero . . . . L. 10.000.000 (10.000.000)

Cap. 1579. — Spese eventuali all'estero . . . . » 80.000.000 (80.000.000)

Ministero dei trasporti:

Cap. 1505. — Indennità, ecc., per missioni nel territorio nazionale . . L. 50.000.000 (50.000.000)

Cap. 1506. — Indennità, ecc., per missioni all'estero . . . . » 20.000.000 (20.000.000)

Cap. 1563. — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc. . . . . » 200.000.000 (200.000.000)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1979

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1978.

Determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto dal 1° gennaio 1978, i ruoli unici del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai dello Stato;

Visto l'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 618, il quale distingue i ruoli unici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria in ruoli del personale amministrativo e in ruoli del personale tecnico e quello degli operai nelle categorie di comune, qualificato, specializzato e capo operaio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, prima parte, dell'indicato decreto del Presidente della Repubblica n. 618, deve farsi luogo alla determinazione della consistenza numerica, complessiva e per qualifiche, dei ruoli unici anzidetti, utilizzando le vacanze esistenti alla data del 25 gennaio 1977 nelle qualifiche iniziali dei ruoli centrali e periferici degli impiegati e nelle categorie degli operai delle amministrazioni statali, ad eccezione di quelle per le quali anteriormente all'anzidetta data era stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di ammissione;

Considerato inoltre che, a norma dell'art. 3, ultima parte, dello stesso decreto n. 618, non sono utilizzabili, ai predetti fini, le vacanze esistenti nei ruoli dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustiza e delle finanze, nonché quelle dei ruoli delle amministrazioni ed aziende ad ordinamento autonomo;

Viste le leggi 25 ottobre 1977, n. 808 e 5 agosto 1978, n. 472, nonché il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito in legge 4 agosto 1978, n. 479, in base ai quali le vacanze rispettivamente esistenti al 25 gennaio 1977 nei ruoli del personale non insegnante delle università, dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno e degli operai del Ministero della difesa, non concorrono alla determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli unici;

Viste le comunicazioni delle amministrazioni statali interessate, con le quali vengono indicate le vacanze esistenti alla predetta data del 25 gennaio 1977 nelle qualifiche iniziali dei rispettivi ruoli centrali e periferici degli impiegati, nonché nelle categorie degli operai;

Vista in particolare la comunicazione in data 11 ottobre 1978, n. 12469, del Ministero per i beni culturali ed ambientali, con la quale è stata rappresentata l'impossibilità di definire alla predetta data 25 gennaio 1977 le vacanze disponibili nelle qualifiche iniziali di taluni ruoli per effetto del combinato disposto dell'art. 2 della legge 1° marzo 1975, n. 44 e dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonché dell'art. 76 dello stesso decreto n. 805;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079;

Decreta:

Art. 1.

Le dotazioni organiche dei ruoli unici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai dello Stato, istituiti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sono stabilite, rispettivamente dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* annesse al presente decreto.

Art. 2.

Alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli e dei contingenti degli operai delle amministrazioni statali da cui vengono enucleati i posti dei ruoli unici previsti dal precedente art. 1, si provvede, con effetto dal 1° gennaio 1978, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti addì 13 *febbraio* 1979
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 372

CARRIERA DIRETTIVA — TABELLA *A*

a) *Ruolo amministrativo*:	
Direttore aggiunto di divisione	112
Direttore di sezione / Consigliere	335
	447
b) *Ruolo tecnico*:	
Direttore aggiunto di divisione	163
Direttore di sezione / Consigliere	490
	653

CARRIERA DI CONCETTO — TABELLA *B*

a) *Ruolo amministrativo*:	
Segretario capo	42
Segretario principale	188
Segretario	188
	418
b) *Ruolo tecnico*:	
Tecnico capo	12
Tecnico principale	54
Tecnico	53
	119

CARRIERA ESECUTIVA — TABELLA *C*

a) *Ruolo amministrativo*:	
Coadiutore superiore	102
Coadiutore principale	456
Coadiutore	455
	1.013
b) *Ruolo tecnico*:	
Coadiutore tecnico superiore	9
Coadiutore tecnico principale	39
Coadiutore tecnico	38
	86

CARRIERA AUSILIARIA — TABELLA *D*

a) *Ruolo amministrativo*:	
Commesso capo	110
Commesso	254
	364
b) *Ruolo tecnico*:	
Agente tecnico capo	16
Agente tecnico	37
	53

OPERAI — TABELLA *E*

Capo operaio	—
Operaio specializzato	40
Operaio qualificato	32
Operaio comune	342
	414

(1610)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1978.

Valore e caratteristiche di sei francobolli ordinari appartenenti alla serie « Uomini illustri ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le Fontane d'Italia, l'Arte italiana, i Ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il Turismo;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1976 il quale è stata autorizzata l'adozione, per la serie « Ritratti di artisti italiani », a partire dal 1976, della nuova denominazione « Artisti, letterati e scienziati italiani »

Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1978, con il quale è stata autorizzata l'adozione, per la serie di francobolli ordinari « Artisti, letterati e scienziati italiani », della nuova denominazione « Uomini illustri »;

Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1978, sopracitato, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1978, fra l'altro, di sei francobolli appartenenti alla serie ordinaria denominata « Uomini illustri », aventi come soggetti Vittorio Emanuele II, Pio IX, Marcello Malpighi, Vittorino da Feltre, Matilde Serao, Antonio Meucci;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1440 del 14 giugno 1978;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore unico da L. 170, sei francobolli appartenenti alla serie ordinaria denominata « Uomini illustri », aventi come soggetti Vittorio Emanuele II, Pio IX, Marcello Malpighi, Matilde Serao, Vittorino da Feltre, Antonio Meucci.

Detti francobolli sono stampati in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: due colori calcografici, di cui uno sovraimpresso, su ciascuna vignetta; foglio: trentasei esemplari raccolti in sei sestine contenenti ciascuna tutti e sei i soggetti; stampato a sei colori.

Le vignette sono costituite, secondo uno schema unico, del ritratto dei singoli personaggi, recante in alto il relativo nome e le date di nascita e di morte. Su tutti i francobolli sono riportate la leggenda « ITALIA » e l'indicazione del valore « L. 170 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1978

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* **1978**
Registro n. 44 *Poste, foglio n.* **154**

(1236)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo dell'informazione fotografica.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1977, n. 268, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1978, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1441 del 23 giugno 1978;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo dell'informazione fotografica, nel valore da L. 120.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; tiratura: dieci milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; policromia (tre colori).

La vignetta riproduce una fotografia, opera dell'artista fotografa Tina Modotti. In alto a destra, la vignetta è completata dall'immagine stilizzata di un obiettivo di macchina fotografica.

In alto è riportata la parola « ITALIA »; verticalmente, a destra, la leggenda « INFORMAZIONE FOTOGRAFICA », con sotto l'indicazione del valore « L. 120 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1978
Registro n. 44 *Poste, foglio n.* 153

(1239)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1978.

Valore e caratteristiche di due francobolli celebrativi dei campionati del mondo maschili di pallavolo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1977, n. 268, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1978, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1444 del 26 luglio 1978;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi dei campionati del mondo maschili di pallavolo, nei valori da L. 80 e L. 120.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 24 × 40; formato stampa: mm 20 × 36; dentellatura: 14; tiratura: dieci milioni di esemplari per ciascuno dei due valori; foglio: cinquanta esemplari; policromia (tre colori).

Le vignette riproducono ciascuna un azione tipica di una partita di pallavolo e precisamente: « la parata » per il valore da L. 80; « la schiacciata » per il valore da L. 120.

Sui due francobolli è posta la leggenda « CAMPIONATI MONDIALI DI PALLAVOLO »; quindi « ITALIA » ed i rispettivi valori « L. 80 » e « L. 120 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Poste, foglio n.* 199

(1237)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorre dal 1° ottobre 1977;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1978, 5 settembre 1978 e 4 novembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1616)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Esposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », in Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Exposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », che avrà luogo a Bari dal 28 marzo al 2 aprile 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(1383)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 15 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1976, 24 novembre 1976, 20 aprile 1977, 4 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 26 giugno 1978, 9 settembre 1978, 9 ottobre 1978 e 4 dicembre 1978, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Cevas - Salone nazionale del rimorchio, campeggio e degli equipaggiamenti per la vita all'aperto e lo sport », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Cevas - Salone nazionale del rimorchio, campeggio e degli equipaggiamenti per la vita all'aperto e lo sport », che avrà luogo a Napoli dal 24 marzo al 1° aprile 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Mostra mercato nazionale delle vacanze e tempo libero, del turismo e degli sports, arredamento seconda casa, abbigliamento, attività affini », in Piacenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« XI Mostra mercato nazionale delle vacanze e tempo libero, del turismo e degli

sports, arredamento seconda casa, abbigliamento, attività affini », che avrà luogo a Piacenza dal 31 marzo all'8 aprile 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(1384)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVI Fiera internazionale del libro per ragazzi » e « XIII Mostra internazionale degli illustratori », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Fiera internazionale del libro per ragazzi » e « XIII Mostra internazionale degli illustratori », che avranno luogo a Bologna dal 31 marzo al 3 aprile 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(1385)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei, in Asti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Viste le delibere del CIPI in data 24 febbraio 1978 e 14 aprile 1978, concernenti l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Ib-Mei di Asti;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 23 maggio 1977;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1978, 6 luglio 1978 e 31 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1619)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Nauticsud - Salone internazionale della nautica italiana », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Nauticsud - Salone in-

ternazionale della nautica italiana », che avrà luogo a Napoli dal 24 marzo al 1° aprile 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(1381)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1979.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1617)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomassi mobili, in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 2 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata fino al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1621)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duina Teledata sistemi, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Duina Teledata sistemi di Aprilia (Latina);

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duina Teledata sistemi di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 30 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1614)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duina Teledata sistemi, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Duina Teledata sistemi di Aprilia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duina Teledata sistemi di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 30 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1615)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo internazionale sul cacao adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975

Il 14 marzo 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 9 dicembre 1977, n. 1004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1978, è stato depositato a New York, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, lo strumento di ratifica dello accordo internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica è stata formulata la dichiarazione, prevista dall'art. 66, paragrafo 3, che l'Italia è membro importatore.

L'accordo, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 1, è entrato in vigore definitivamente il 7 novembre 1978. Esso era entrato provvisoriamente in vigore, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 2, il 1° ottobre 1976.

Il 30 settembre 1976 aveva preso fine, ai sensi del suo art. 74, il precedente accordo adottato a Ginevra il 21 ottobre 1972 (ratificato in data 26 settembre 1975 in seguito ad autorizzazione disposta con legge 5 luglio 1975, n. 395, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 agosto 1975).

(1189)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 223-AR »: « L.M.P. » S.a.s., in Cortona, via Pietraria, 117.

Provincia di Cagliari:

« 19-CA »: Danese Tigellio, in Quartu S. Elena, via Marconi, 344;

« 31-CA »: Lussu Maria Dolores, in Cagliari, via S. Caponi.

(1254)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Milano:

« 249-MI » (tre punzoni): Massa Mario, in Milano, piazza S. Maria Beltrade, 1.

(1256)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 23 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,95	840,95	840,85	840,95	841 —	840,90	841,05	840,95	840,95	840,95
Dollaro canadese . . .	703,35	703,35	703,60	703,35	703,07	703,30	703,18	703,35	703,35	703,35
Marco germanico . . .	454,09	454,09	454,10	454,09	454,20	454,05	454,14	454,09	454,09	454,10
Fiorino olandese . . .	420,56	420,56	420,80	420,56	420,55	420,55	420,55	420,56	420,56	420,55
Franco belga	28,784	28,784	28,78	28,784	28,80	28,65	28,788	28,784	28,784	28,78
Franco francese	196,88	196,88	196,80	196,88	196,95	196,85	196,91	196,88	196,88	196,90
Lira sterlina	1689,55	1689,55	1690,50	1689,55	1689,50	1689,50	1690 —	1689,55	1689,55	1689,55
Corona danese	163,34	163,34	163,40	163,34	163,30	163,30	163,50	163,34	163,34	163,35
Corona norvegese . . .	165,10	165,10	165,10	165,10	165,17	165,05	165,16	165,10	165,10	165,10
Corona svedese	192,87	192,87	192,90	192,87	192,88	192,85	192,89	192,87	192,87	192,85
Franco svizzero	503,12	503,12	503,45	503,12	506,40	503,10	503,18	503,12	503,12	503,15
Scellino austriaco . . .	61,971	61,971	62,05	61,971	62 —	61,95	61,97	61,971	61,971	61,95
Escudo portoghese . . .	17,90	17,90	17,30	17,90	17,75	17,85	17,80	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,172	12,172	12,18	12,172	12,18	12,15	12,176	12,172	12,172	12,17
Yen giapponese	4,178	4,178	4,1850	4,178	4,179	4,15	4,18	4,178	4,178	4,18

Media dei titoli del 23 febbraio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	87,650
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	85,625
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	80,925
» 6 % » » 1970-85 . . .	80,550
» 6 % » » 1971-86 . . .	78,350
» 6 % » » 1972-87 . . .	76,975
» 9 % » » 1975-90 . . .	83,150
» 9 % » » 1976-91 . . .	83,400
» 10 % » » 1977-92 . . .	86,625
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	82,75
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979 . .	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 . . .	100,700
» » » » 1- 1-1978/80 . .	100,800
» » » » 1- 3-1978/80 . .	100,650
» » » » 1- 6-1978/80 . .	100,675
» » » » 1- 8-1978/80 . .	100,675
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. . . .	99,550
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. . . .	98,300
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,575
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,725
» » » 10 % 1- 1-1981	96,350
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,300
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841 —
Dollaro canadese	703,265
Marco germanico	454,165
Fiorino olandese	420,555
Franco belga	28,786
Franco francese	196,895
Lira sterlina	1689,775
Corona danese	163,42
Corona norvegese	165,13
Corona svedese	192,88
Franco svizzero	503,15
Scellino austriaco	61,97
Escudo portoghese	17,85
Peseta spagnola	12,174
Yen giapponese	4,179

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di quarantanove borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 10, pubblicato il 22 gennaio 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1978, registro n. 6 Sanità, foglio n. 26, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di quarantanove borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

(1430)

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di medico scolastico vacante nel comune di Oliena

L'assessore all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna con proprio decreto 24 ottobre 1978, n. 1113/16039 S.G., ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di medico scolastico vacante nel comune di Oliena (Nuoro).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è fissato entro il perentorio termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

(1883)

OSPEDALE « F. PICCOLOTTI E. CORNELI » DI MARSCIANO

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsciano (Perugia).

(609/S)

CENTRO ONCOLOGICO E DI MEDICINA NUCLEARE « F. ANGELINI » DI ANCONA

Aumento del numero dei posti di assistente del servizio di radiodiagnostica e medicina nucleare

Il numero dei posti del concorso ad assistente del servizio di radiodiagnostica e medicina nucleare, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1979, è elevato da uno a due.

(612/S)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(572/S)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(573/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione dell'ente in Parma.

(574/S).

OSPEDALE CIVILE DI THIESI

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Thiesi (Sassari).

(564/S)

OSPEDALI DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale presso la sede di Palazzolo sull'Oglio;

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(575/S)

OSPEDALE «PARADISO» DI GIOIA DEL COLLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di cardiologia;

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(565/S)

OSPEDALE DELLA VALTIBERINA DI SANSEPOLCRO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(610/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASIAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di pediatria;

un posto di aiuto del servizio autonomo di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asiago (Vicenza).

(577/S)

OSPEDALE CIVILE DI CARIGNANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carignano (Torino).

(587/S)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO» DI S. DANIELE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(611/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente chirurgo addetto al servizio autonomo di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti.

(580/S)

OSPEDALI RIUNITI « V. LEONARDI - E. RIBOLI » DI LAVAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lavagna (Genova).

(586/S)

OSPEDALE « LUINI CONFALONIERI » DI LUINO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Luino (Varese).

(568/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DECOLLATO-ANDOSILLA » DI CIVITA CASTELLANA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civita Castellana (Viterbo).

(588/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civita Castellana (Viterbo).

(589/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » E STABILIMENTI RIUNITI DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di ricerche cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di oculistica;

tre posti di assistente di radiologia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(582/S)

OSPEDALE CIVILE « GIOVANNI XXIII » DI GIOIA TAURO

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

(608/S)

OPERA PIA OSPEDALE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(569/S)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(570/S)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(571/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1978, n. **38.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 15 del 19 giugno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge n. 15 del 19 giugno 1978, è sostituito dal seguente:

Finalità ed ambito di applicazione

La presente legge ha lo scopo di realizzare il coordinamento tariffario dei servizi di trasporto delle persone nell'ambito del territorio regionale in vista della definizione di un coordinamento organico tra i vari vettori.

Essa disciplina altresì le tariffe degli autoservizi pubblici di linea, compresi quelli sostitutivi di altri servizi di pubblico trasporto, purchè non in regime di gestione governativa, nonchè le tariffe delle tranvie, delle filovie, delle funicolari terrestri e delle linee metropolitane di competenza regionale.

Sono esclusi: le seggiovie, le funivie, le sciovie e gli autoservizi di gran turismo.

Art. 2.

L'art. 2 della legge n. 15 del 19 giugno 1978, è sostituito dal seguente:

Tariffe

Ai servizi di cui al precedente art. 1 si applica la tariffa chilometrica n. 1, classe II, vigente per le ferrovie dello Stato.

Allo scopo di conseguire il graduale coordinamento delle tariffe il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice per le relazioni urbane, svolte dai servizi di trasporto extraurbani, non dovrà essere inferiore alla tariffa 14 delle ferrovie dello Stato e, comunque, non superiore a L. 100 nella prima fase di applicazione della legge.

Successive modificazioni saranno apportate per esigenze di coordinamento previo parere della commissione consiliare competente, dalla giunta regionale.

Art. 3.

L'art. 4 della legge n. 15 del 19 giugno 1978, è sostituito dal seguente:

Abbonamenti

I prezzi degli abbonamenti per gli autoservizi di competenza regionale sono quelli vigenti alla data del 31 marzo 1977 e comunque non possono essere inferiori a quelli in vigore per percorsi equivalenti delle ferrovie dello Stato e per analoghe categorie di utenza.

Art. 4.

L'art. 6 della legge n. 15 del 19 giugno 1978, è sostituito dal seguente:

Prezzi diversi

La giunta regionale per periodi di tempo determinati può stabilire prezzi di biglietti e di abbonamenti diversi nel caso si ravvisi l'esigenza di coordinamento tariffario locale con altri servizi pubblici di trasporto, anche ferroviari.

La giunta regionale può autorizzare l'adozione di sistemi di tariffazione a zona e a settore nelle more della definizione dei piani e dei bacini di traffico.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti non sono vincolanti per le aziende speciali di cui al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 5.

L'art. 7 della legge n. 15 del 19 giugno 1978, è così modificato:

Al servizio regionale trasporti è demandata la verifica della corrispondenza delle tariffe adottate dalle singole aziende con quelle in vigore presso le ferrovie dello Stato, secondo i criteri previsti dalla presente legge.

Art. 6.

L'art. 8 della legge n. 15 del 19 giugno 1978, è così sostituito:

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva lo schema di concessione tipo.

Agli enti, imprese o aziende speciali che gestiscono autolinee di concessione regionale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti all'infuori di quelli espressamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge o da obblighi derivanti dalle concessioni o attribuiti, per consuetudine consolidata, a mutilati ed invalidi di guerra o ad altre categorie di invalidi protette.

Hanno diritto alla libera circolazione sulle autolinee di competenza regionale, i pensionati con un minimo di pensione non superiore a L. 100.000 mensili alla data di entrata in vigore della presente legge e che, comunque, non abbiano un reddito annuale superiore a L. 1.500.000.

Le tessere ed i biglietti già rilasciati al di fuori dei casi di cui sopra cessano di avere validità.

Art 7.

Di seguito all'art. 13 della legge n. 15 del 19 giugno 1978, è inserito l'art. 13-*bis:*

Revisione dei contributi d'esercizio

La giunta regionale, sentita la commissione competente, entro settanta giorni dall'approvazione della presente legge è tenuta alla revisione dei contributi di esercizio fissati dalla legge n. 9 del 28 giugno 1978, in considerazione delle modificazioni di introiti intervenute a seguito dell'applicazione delle nuove tariffe.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente, a norma dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 ottobre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1978, n. 39.

Contenuto e procedimenti di formazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programmi pluriennali di attuazione

Le previsioni degli strumenti urbanistici generali si attuano nei tempi e con i modi stabiliti dai programmi pluriennali di attuazione. In prima applicazione i programmi saranno riferiti ad un triennio.

I comuni, singoli o riuniti in consorzi, salvo quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 6, sono tenuti ad adottare un programma pluriennale di attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, in cui sono comprese le aree e le zone, incluse o meno in piani particolareggiati od in piani convenzionati di lottizzazione, nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.

Il programma pluriennale di attuazione è formato dal comune o dal consorzio in riferimento al fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenuto conto della disponibilità di risorse pubbliche e private, ragionevolmente presumibili nel periodo considerato.

La Regione promuove la formazione di programmi di attuazione consortili estesi a più comuni.

Art. 2.

Contenuto del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione determina, sulla base delle risorse disponibili, accertate anche mediante consultazioni con le parti interessate, il fabbisogno di alloggi, di servizi, di infrastrutture anche in rapporto ai posti di lavoro da soddisfare nel periodo considerato, tenuta presente la proporzione stabilita dall'art. 2, comma terzo, legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il programma pluriennale di attuazione definisce altresì:

a) gli interventi di completamento, di risanamento e di riqualificazione dei tessuti urbani esistenti, in particolare nei centri storici;

b) le aree in cui si intende procedere all'attuazione delle previsioni del vigente strumento urbanistico, sia mediante intervento diretto, sia mediante strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata;

c) individua, altresì, le parti di territorio oggetto di piani esecutivi già formati e vigenti, non ancora eseguiti e indica la parte da attuare nel periodo di validità del programma pluriennale di attuazione.

Il programma pluriennale di attuazione deve fissare i termini entro cui i proprietari o aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, devono presentare le domande di concessione o, eventualmente, il progetto di piano convenzionato, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il piano pluriennale di attuazione deve contenere l'indicazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche di interesse comunale e sovracomunale con l'individuazione delle aree necessarie da acquisire, delle spese relative e delle fonti di finanziamento.

Art. 3.

Elaborati

Il programma pluriennale di attuazione deve essere costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione illustrativa dello stato di fatto e dei criteri assunti per la determinazione dei fabbisogni e per l'individuazione delle aree di intervento, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi precedenti e degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti;

2) elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui si prevede la realizzazione, con la descrizione sommaria della loro consistenza, ove queste non siano comprese in progetti già approvati oppure di approvazione;

3) elaborati grafici in scala non inferiore a 1:5000;

4) conto economico che dovrà prevedere:

a) la stima complessiva degli investimenti occorrenti alla realizzazione del programma;

b) la qualificazione analitica degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare;

c) il riparto tra operatori pubblici e privati degli oneri predetti;

d) lo schema delle fonti di finanziamenti;

5) stralcio dello strumento urbanistico vigente con riferimento al programma pluriennale di attuazione;

6) ogni altra utile documentazione che il comune intenda allegare agli atti.

Art 4.

Approvazione del programma pluriennale di attuazione

Il primo programma pluriennale di attuazione è approvato con deliberazione del consiglio comunale, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I successivi programmi pluriennali di attuazione devono essere approvati almeno quattro mesi prima della scadenza del precedente.

Il sindaco, non appena formulato dal consiglio il progetto di programma, è tenuto ad inviarne copia alla giunta regionale e a renderlo pubblico mediante manifesti affissi per almeno una settimana, con certificazione del segretario comunale.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di affissione la giunta regionale, e per essa l'assessore al ramo, invia il proprio parere al comune, intendendosi che l'eventuale silenzio equivale a parere favorevole.

Entro lo stesso termine chiunque vi abbia interesse può prendere visione di tutti gli atti del progetto di programma pluriennale e presentare osservazioni.

Il programma pluriennale di attuazione redatto da più comuni riuniti in consorzio è approvato con le procedure di cui ai precedenti commi dall'assemblea del consorzio e vincola i singoli comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza.

Le varianti al programma pluriennale di attuazione sono consentite esclusivamente nel caso di revisioni o modifiche dei vigenti strumenti urbanistici e dei conti economici.

Scaduti i termini di cui ai commi terzo e quarto, il consiglio comunale approva con propria deliberazione il programma pluriennale di attuazione e lo trasmette all'organo di controllo.

Art. 5.

Procedura di controllo

La deliberazione di approvazione del piano pluriennale di attuazione è soggetta al controllo secondo le leggi vigenti.

Art. 6.

Comuni esonerati dalla formazione del programma pluriennale di attuazione

Sono esonerati dall'obbligo della formazione del programma pluriennale di attuazione i comuni che si trovano nelle seguenti condizioni:

1) non abbiano una popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;

2) non siano costieri;

3) non siano soggetti a vincolo paesaggistico;

4) non siano sede di aziende di soggiorno e cura;

5) non siano interessati da rilevanti insediamenti o programmi industriali;

6) non siano limitrofi a comuni con popolazione residente superiore a 50 mila abitanti.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone all'approvazione del consiglio regionale l'elenco dei comuni esonerati.

Il suddetto elenco può essere aggiornato annualmente con le stesse modalità.

Art. 7.

Modalità di utilizzazione delle aree espropriate

Dodici mesi prima della scadenza del termine indicato nei programmi pluriennali di attuazione il sindaco provvede a invitare gli aventi titolo che non abbiano ancora presentato istanza di concessione a presentarle nel termine suddetto con lo avvertimento che, in mancanza, l'area sarà espropriata.

Qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titolo singolarmente o riuniti in consorzio, non presentino istanza di concessione, il comune espropria le aree e le acquisisce al proprio patrimonio.

Tali aree conservano le destinazioni d'uso previste nello strumento urbanistico e sono cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie, mediante pubblici bandi di concorso, e a mezzo di convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'edilizia residenziale e ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 della stessa legge per gli insediamenti produttivi.

Art. 8.

Poteri sostitutivi

Nel caso in cui il comune non esonerato ai sensi dell'art. 6 della presente legge, non provvede nel termine previsto dallo art. 4 ad approvare e trasmettere il programma pluriennale di attuazione, il presidente della giunta regionale, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, provvede con proprio decreto alla nomina di un commissario «ad acta» per i relativi adempimenti.

Nel caso in cui il sindaco non si pronunci, nei termini di cui all'art. 31, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, sulla richiesta di concessione, chi ha presentato l'istanza può entro i successivi trenta giorni presentare ricorso al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale, nel termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento del ricorso nomina un commissario con poteri decisionali che si pronuncia nel termine di trenta giorni dalla nomina e, se accoglie il ricorso, rilascia senz'altro la concessione.

Art. 9.

Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia

Durante l'attuazione del programma pluriennale il comune può procedere con propria deliberazione consiliare alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e formati da immobili da trasformare con operazione di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, e da aree libere di espansione e di completamento da utilizzare secondo le prescrizioni e destinazioni dell'operante strumento urbanistico, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati.

Entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione di cui al comma precedente il sindaco notifica ai proprietari delle aree e degli edifici ricadenti nel comparto lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attuazione invitandoli, singolarmente o riuniti in consorzi, a stipulare la convenzione entro i termini fissati nell'atto di notifica.

Art. 10.

Norme transitorie

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del programma pluriennale di attuazione i comuni non esonerati, ai sensi dell'art. 6, non possono procedere alla approvazione di piani di lottizzazioni convenzionati, salvo il disposto dei commi quarto e quinto dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, a norma dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 ottobre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1978, n. 40.

Istituzione e funzionamento del Consorzio regionale farmaceutico ospedaliero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione con la presente legge, riconosce l'istituzione e regola l'attività ed il funzionamento del Consorzio farmaceutico ospedaliero, con sede in Napoli, costituito a seguito deliberazione regionale n. 7610 del 21 settembre 1976, e rogato dal notaio Trinchillo in data 30 giugno 1977

Art. 2.

Il Consorzio regionale farmaceutico ospedaliero che successivamente sarà indicato con la sigla C.R.F.O., in armonia con la programmazione socio-sanitaria regionale ha per obiettivi e finalità:

a) produrre direttamente o in compartecipazione preparati medicinali galenici, specialità galenizzate, reattivi coloranti e soluzioni titolate per gli usi degli enti ospedalieri;

b) distribuzione delle specialità medicinali e dei diagnostici, nonchè dei presidi sanitari;

c) controllo analitico, secondo le norme della farmacopea ufficiale, delle sostanze medicamentose usate e del materiale di medicazione;

d) controllo bromatologico e merceologico inerente al servizio ospedaliero;

e) informazione al corpo sanitario delle caratteristiche dei materiali usati nel trattamento dei malati e nell'uso dei disinfettanti;

f) sviluppare attività di ricerca nel settore biomedico entro i limiti istituzionali degli enti ospedalieri ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Il C.R.F.O., per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 2 della presente legge, istituirà e gestirà un laboratorio farmaceutico, a seguito di autorizzazione concessa in attuazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 4.

Il C.R.F.O. ha un patrimonio ed un bilancio proprio.

Art 5.

Agli oneri derivanti dal funzionamento e dall'attività del C.R.F.O., si provvederà:

a) con gli stanziamenti disposti dalla Regione;

b) con i contributi degli enti consorziati;

c) con le rendite patrimoniali;

d) con i proventi derivanti dall'attività e dai servizi svolti per gli enti ospedalieri;

e) con eventuali donazioni di enti pubblici o di privati.

Art. 6.

Gli organi del C.R.F.O. sono:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori.

Art. 7.

L'assemblea è composta da:

a) i rappresentanti designati dagli enti consorziati;

b) cinque rappresentanti nominati dal consiglio regionale, uno per provincia.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, ordinariamente, due volte l'anno.

Sono competenze dell'assemblea:

1) l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione;

2) le riforme statutarie;

3) la ratifica del bilancio preventivo;

4) l'approvazione del conto consuntivo.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea, è nominato con decreto del presidente della giunta regionale; dura in carica cinque anni ed è composto da quindici membri.

Il consiglio di amministrazione cura la gestione del consorzio.

Sono comunque di competenza esclusiva ed indelegabile le attribuzioni del consiglio in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di piani e programmi di attività e di regolamenti, i contratti e le convenzioni, lo stare ed il resistere in giudizio.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere inviate al comitato regionale di controllo secondo la procedura di cui alla legge 10 febbraio 1959, n. 62.

Art. 9.

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione ed ha la legale rappresentanza del consorzio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni approvate.

In caso di urgenza, per l'ordinaria amministrazione, il presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del consiglio, al quale darà comunicazione per la ratifica nella prima seduta successiva, pena la decadenza dell'atto.

Il parere negativo del consiglio sull'atto adottato ha valore di revoca

Art. 10.

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del presidente della giunta regionale ed ha i compiti di controllo e vigilanza.

Art. 11.

L'esercizio finanziario del C.R.F.O. decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, corredato da relazione, deve essere approvato entro il 31 ottobre; il conto consuntivo, corredato dalla relazione del collegio dei revisori entro il 30 aprile di ciascun anno.

Entro quindici giorni dalla loro approvazione, i bilanci vanno trasmessi all'organo di controllo.

Il consiglio regionale, ai sensi dell'art. 69 del proprio statuto, esercita i poteri di indirizzo e di controllo sui seguenti atti:

1) bilancio preventivo;

2) conto consuntivo;

3) programma annuale;

4) regolamento interno;

5) alienazione, acquisto, locazione e conduzione di beni immobili;

6) deliberazioni in materia di finanziamento come espressamente previsto dalla legge.

Art. 12.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il C.R.F.O. provvederà a deliberare il regolamento interno.

Art. 13.

Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge, la regione Campania è autorizzata a concedere un finanziamento annuale da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e delle necessità del C.R.F.O.

Art 14.

In caso di estinzione del Consorzio, il patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente di proprietà della Regione.

Art. 15.

Il C.F.R.O. per il conseguimento dei fini istituzionali ed in applicazione degli accordi sottoscritti in sede governativa è autorizzato a prendere partecipazione azionaria nell'I.N.R.F. e nell'E.F.I. Nelle more della realizzazione del laboratorio di cui all'art. 3, il C.F.R.O. potrà avvalersi delle strutture dell'I.N.R.F. e dell'E.F.I., previa convenzione da stipularsi.

Art. 16.

Per la costituzione del patrimonio iniziale del C.R.F.O. la Regione ha provveduto con legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6. Per la partecipazione del C.R.F.O. all'I.N.R.F. e all'E.F.I. la Regione provvederà con apposita variazione di bilancio e con il nuovo bilancio di previsione.

Art. 17.

Alle esigenze dell'immediato funzionamento del C.F.R.O. si provvede mediante utilizzazione di personale ospedaliero comandato dalla giunta. Al completamento dell'organico si provvederà con personale assunto secondo le procedure indicate nella normativa vigente in materia di assunzione presso enti ospedalieri.

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma, dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 ottobre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1978, n. **41.**

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, concernente « Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, è modificato ed integrato come segue:

1) al punto 7 sostituire la denominazione « Servizio urbanistica e pianificazione territoriale » con « Servizio urbanistica: piani comunali »;

2) al punto 11 sostituire la denominazione « Servizio turismo » con « Servizio turismo e sport »;

3) al punto 20 sostituire la denominazione « Servizio trasporti » con « Servizio trasporti, aeroporti ed opere marittime e portuali »;

4) al punto 23 sostituire la denominazione « Servizio enti locali e sport » con « Servizio enti locali »;

5) aggiungere il punto 25 « Servizio politica del territorio: pianificazione e gestione del territorio »;

6) aggiungere il punto 27 « Servizio tutela beni ambientali ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, è modificato ed integrato come segue:

1) al punto 2 relativo al servizio piani e programmi sopprimere il periodo « Rilevazione, elaborazione e produzione delle informazioni statistiche regionali »;

2) sostituire il punto 7 relativo al servizio urbanistica e pianificazione territoriale con il seguente:

« 7. — *Servizio urbanistica: piani comunali.*

Istruttoria, ai fini dell'approvazione da parte della Regione, degli strumenti urbanistici pubblici e privati e loro varianti; collaborazione con i servizi interessati per la predisposizione del piano territoriale regionale; istruttoria relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in ordine alla sospensione e demolizione di opere difformi dagli strumenti urbanistici comunali; assistenza tecnica agli enti locali per la formazione degli strumenti urbanistici; collaborazione con il servizio avvocatura in ordine alla decisione di ricorsi in materia urbanistica »;

3) al punto 11 relativo al servizio turismo:

a) sostituire la denominazione « Servizio turismo » con « Servizio turismo e sport »;

b) sopprimere il periodo « Catalogazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e naturale »;

c) sopprimere dopo la frase « programmi e studi in materia di turismo » le parole « beni culturali e ambientali »;

d) aggiungere dopo la parola « Commissioni » il periodo: « Promozione delle attività connesse al settore dello sport »;

4) al punto 16 relativo al servizio « Istruzione e cultura »:

a) aggiungere dopo « Biblioteche pubbliche e dei musei » il periodo « promozione delle attività degli enti locali connesse alle biblioteche »;

b) aggiungere dopo « Educazione permanente » il seguente periodo « Catalogazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale; programmi e studi in materia di beni culturali »;

5) al punto 17 relativo al servizio assistenza sociale dopo le parole « Servizi sociali » aggiungere il seguente periodo: « Piani, programmi ed interventi spettanti alla Regione nella materia della beneficenza pubblica, a norma del titolo III, capo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 »;

6) al punto 20 relativo al servizio trasporti:

a) sostituire la denominazione « Servizio trasporti » con quella « Servizio trasporti, aeroporti ed opere marittime e portuali »;

b) aggiungere tra le competenze assegnate al servizio la seguente: « Piani, programmi ed interventi in materia di aeroporti e di opere portuali e marittime »;

7) al punto 21 relativo al servizio lavori pubblici sopprimere al secondo rigo le parole « Opere portuali »;

8) al punto 23 relativo al servizio enti locali e sport:

a) sostituire la denominazione « Servizio enti locali e sport » con « Servizio enti locali »;

b) sopprimere il periodo « Promozione delle attività degli enti locali connesse alle biblioteche ed allo sport »;

9) è istituito il servizio « Ricerca scientifica ed informatica »:

« 25. — *Servizio ricerca scientifica ed informatica.*

Definizione dei progetti di intervento in materia di ricerca scientifica, nonchè in materia di informatica regionale e dei sottosistemi di settore e di attività inerenti. Predisposizione ed elaborazione delle documentazioni statistiche e promozione delle attività generali di ricerca ai fini della programmazione generale; rapporti con gli enti ed istituti di ricerca.

Collaborazione con i servizi regionali e gli altri organismi operanti nell'attività di raccolta e di archiviazione sistematica delle informazioni, nella realizzazione del processo di automazione delle procedure, nella gestione delle procedure automatizzate »;

10) è istituito il servizio politica del territorio:

« 26. — *Servizio politica del territorio: pianificazione e gestione del territorio.*

Elaborazione dello schema e gestione del piano territoriale regionale; elaborazione e gestione dei piani territoriali di livello sovracomunale »;

11) è istituito il servizio tutela dei beni ambientali:

« 27. — *Servizio tutela beni ambientali.*

Adempimenti amministrativi e tecnici relativi all'individuazione, disciplina e tutela dei beni ambientali di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Compatibilità con la tutela dei beni ambientali dei piani di settore e dei piani comunali. Elaborazione dei piani paesistici e istruttoria degli adempimenti relativi ai centri storici ».

Art. 3.

Per realizzare progetti di studio e di intervento, di carattere non ricorrente, possono essere costituiti gruppi speciali di lavoro ai quali vengono assegnati dipendenti regionali, anche non a tempo pieno. In questo ultimo caso, i medesimi possono essere assegnati a più unità o continuare a prestare la loro opera presso il servizio di appartenenza.

Finalizzati gli obiettivi prefissati, l'unità operativa si discioglie e i componenti rientrano ai servizi di provenienza.

Il presidente della giunta provvede, con proprio decreto, in attuazione del deliberato assunto dalla giunta regionale, a determinare la durata, le modalità di funzionamento e la composizione del gruppo di lavoro, affidandone la sovrintendenza operativa ad un assessore e l'attività di coordinamento ad un funzionario del livello direttivo.

Art. 4.

La dotazione organica dei servizi ricerca scientifica ed informativa, politica del territorio e tutela dei beni ambientali e le modifiche di organico conseguenti alle nuove e diverse aggregazioni di materie specificate nel precedente art. 2 saranno determinate con provvedimento della giunta regionale nell'ambito della pianta organica prevista dalla legge regionale 5 giugno 1975, n. 42.

Art. 5.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti dai capitoli 25, 28 e 29 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 e dai corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 ottobre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1978, n. **42.**

Norme sulla soppressione dei patronati scolastici e relativi consorzi provinciali della regione Campania ed attribuzione dei relativi servizi, beni e personale ai comuni a norma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I patronati scolastici ed i consorzi dei patronati scolastici sono soppressi; i relativi consigli di amministrazione sono sciolti con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

Le funzioni di assistenza scolastica, i servizi e i beni dei patronati scolastici e dei consorzi di patronati scolastici sono attribuiti ai comuni secondo le modalità della presente legge.

Nell'adempimento delle funzioni attribuite i comuni operano osservando la normativa regionale sul diritto allo studio e garantiscono l'erogazione dei servizi.

Art. 2.

I commissari straordinari regionali nominati con atto amministrativo della giunta regionale in attuazione dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono agli adempimenti per il passaggio delle funzioni, dei servizi, dei beni e del personale ai comuni.

I commissari restano in carica fino al compimento delle operazioni di trasferimento di cui al comma precedente e, comunque, non oltre il termine di quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; essi si avvalgono della collaborazione del segretario-direttore.

I commissari svolgono, altresì, le funzioni di ordinaria amministrazione, assicurano la continuità dei servizi e compiono tutti gli atti occorrenti per consentire al comune gli interventi relativi alle funzioni trasferite.

Art. 3.

Il personale assunto alla data del 31 dicembre 1977, è trasferito al comune che a tutti gli effetti subentra nel rapporto al disciolto patronato scolastico.

A tale effetto il commissario straordinario provvede alla ricognizione del personale mediante la compilazione degli allegati quadri 1 e 2 entro il termine di quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento nelle tabelle organiche del comune del personale trasferito avviene, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, entro novanta giorni dal compimento delle operazioni di trasferimento effettuate dal commissario straordinario.

Art. 4.

Ai fini del trasferimento dei beni e dei servizi del disciolto patronato scolastico al comune, il commissario straordinario procede:

1) alla rilevazione della consistenza patrimoniale del patronato, all'elencazione e ricognizione dei beni, alla loro descrizione e catalogazione mediante la compilazione dei quadri 3, 4 e 5 allegati alla presente legge;

2) alla ricognizione dei servizi prestati identificando i mezzi di finanziamento con i quali si è provveduto agli stessi nell'esercizio finanziario in corso.

Il commissario straordinario propone all'amministrazione comunale competente:

di compiere atti volti ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria per la conservazione dei beni sottoposti al trasferimento;

di provvedere all'estinzione dei rapporti giuridici passivi pendenti, suggerendone le modalità.

Art. 5.

I beni immobili di proprietà dei patronati scolastici ubicati in comuni diversi da quello del patronato stesso, vengono attribuiti al comune corrispondente al patronato scolastico proprietario. Se tali immobili sono costituiti da strutture create od utilizzate, in tutto o in parte, per il raggiungimento di fini assistenziali già propri dei disciolti patronati scolastici, essi vanno conservati ed utilizzati per il raggiungimento dei fini medesimi e la relativa gestione sarà attuata mediante intesa tra il comune a cui è attribuito l'immobile ed il comune in cui l'immobile stesso è ubicato sentito il consiglio provinciale scolastico interessato.

Art. 6.

Al termine delle operazioni di trasferimento, il commissario straordinario dichiara formalmente chiuse le operazioni stesse e presenta una dettagliata relazione alla giunta regionale ed al consiglio comunale competente.

Art. 7.

I commissari straordinari regionali dei consorzi provinciali dei patronati scolastici nominati con atto amministrativo della giunta regionale in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono agli adempimenti per il passaggio delle funzioni, dei servizi, dei beni e del personale ai comuni entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I commissari restano in carica sino al compimento delle operazioni di trasferimento e comunque non oltre il termine indicato dall'art. 2.

Si applica all'attività dei predetti commissari il disposto di cui al terzo comma dell'art. 2.

Art. 8.

Il personale di cui al primo comma dell'art. 3 è trasferito ai comuni della provincia che a tutti gli effetti subentrano nei rapporti ai disciolti consorzi provinciali dei patronati scolastici.

A tale effetto il commissario straordinario provvede alla ricognizione del personale mediante la compilazione degli allegati quadri 1 e 2 riferendo alla giunta regionale entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale nei successivi sessanta giorni provvede al trasferimento del personale ai comuni della provincia.

Il trasferimento del personale di cui al comma precedente avverrà tenendo conto delle effettive esigenze dei comuni nonchè, per quanto possibile, delle richieste dei comuni stessi e degli interessati.

Per l'inquadramento nelle tabelle organiche dei comuni del personale trasferito si applicano le modalità ed i termini di cui all'art. 3.

Art. 9.

La ricognizione dei beni dei consorzi provinciali dei patronati scolastici e dei servizi dagli stessi esercitati viene effettuata, con le modalità di cui all'art. 4, dal commissario straordinario che ne riferisce alla giunta regionale entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; la giunta regionale, nei successivi sessanta giorni provvede all'attribuzione dei beni ai comuni della provincia.

Art. 10.

I beni immobili di proprietà dei consorzi provinciali dei patronati scolastici vengono attribuiti ai comuni in cui gli immobili stessi sono ubicati. Se tali immobili sono costituiti da strutture create od utilizzate in tutte o in parte per il raggiungimento di fini assistenziali, essi vanno conservati ed utilizzati per il raggiungimento dei fini medesimi.

Il personale in servizio per il funzionamento delle dette strutture assistenziali è trasferito al comune a cui viene attribuito l'immobile.

Gli autoveicoli e i motomezzi sono attribuiti ai comuni nei quali l'utilizzazione risulti prevalente. Il relativo personale è trasferito al comune cui il mezzo stesso è attribuito.

Art. 11.

I beni immobili già di proprietà dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, attribuiti ai comuni, ai sensi dei precedenti articoli 5 e 10, entrano a far parte del patrimonio non disponibile dei rispettivi comuni.

Art. 12.

In armonia con gli indirizzi programmatici della Regione e dei consigli distrettuali scolastici, l'utilizzazione dei beni e la gestione dei servizi attribuiti ai comuni, integrandosi con gli altri servizi esistenti sul territorio, devono tendere a corrispondere ad ambiti di utenza a livello intercomunale.

Art. 13.

Le commissioni tutorie sugli atti dei patronati scolastici e relativi consorzi provinciali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636 e all'art. 15 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 2, continueranno a svolgere le loro funzioni fino all'esaurimento dell'esame di tutti i provvedimenti adottati e comunque non oltre il 31 dicembre 1978, data in cui si intendono sciolte.

Art. 14.

La determinazione della somma necessaria all'attuazione della presente legge sarà definita dalla Regione d'intesa con gli enti locali, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. All'onere conseguente di competenza regionale si fa fronte per il 1978 con lo stanziamento del capitolo di spesa n. 571 relativo all'attuazione del diritto allo studio e per gli anni successivi con gli appositi capitoli del bilancio di previsione della spesa.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 ottobre 1978

RUSSO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1978, n. 43.

Norme sullo scioglimento degli EE.CC.AA., sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e norme concernenti le II.PP.AA.BB. e gli altri enti amministrativi dagli EE.CC.AA.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 30 giugno 1978, gli enti comunali di assistenza della Regione sono soppressi.

Le relative funzioni ed attribuzioni, i servizi, i beni ed i rapporti patrimoniali, nonchè il personale sono trasferiti al comune nel cui territorio ciascun E.C.A. ha sede, secondo le norme di cui agli articoli successivi

Art. 2.

Il presidente del comitato amministrativo dell'E.C.A. o il commissario preposto a tale ente, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, assume contestualmente le funzioni di commissario straordinario per la provvisoria gestione dei servizi, nonchè per realizzare il trasferimento delle funzioni, dei servizi, dei beni e del personale ai comuni.

Le operazioni di trasferimento di cui al comma precedente devono essere completate entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il commissario di cui al precedente art. 2 provvede:

a) alla ricognizione del personale in servizio presso l'E.C.A. alla data di entrata in vigore della presente legge specificando la natura del rapporto di lavoro, la data di assunzione, la qualifica ed il trattamento economico in atto;

b) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A., nonchè delle II.PP.AA.BB. ed altri enti amministrati, mediante elencazione e ricognizione dei beni alla loro descrizione e catalogazione, nonchè al compimento degli atti volti ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni medesimi;

c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti.

Art. 4.

Il personale di ruolo, in servizio presso gli EE.CC.AA. alla data del 31 dicembre 1977, è trasferito ai rispettivi comuni con effetto dal 30 giugno 1978.

E' altresì trasferito ai rispettivi comuni, con effetto dalla stessa data di cui al comma precedente, il personale in servizio presso gli EE.CC.AA. al 30 giugno 1978 che ricopre posti previsti nei ruoli organici al 31 dicembre 1977.

All'inquadramento del personale dei ruoli organici dei comuni di destinazione, che ha effetto dalla data di estinzione degli enti, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente, al personale degli EE.CC.AA. continuano ad applicarsi da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento, è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo e secondo comma del presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti, senza mutare la natura giuridica e la scadenza dei rapporti medesimi.

Al personale assegnato ai comuni sono fatte salve le posizioni economiche e giuridiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.

Art. 5.

I beni ed i rapporti giuridici pendenti degli EE.CC.AA., individuati a mente dell'art. 3, punti *b*) e *c*), vengono trasferiti ai rispettivi comuni mediante redazione di apposito verbale di consegna, da sottoscriversi dal commissario straordinario di cui al precedente art. 2 e dal sindaco del comune, recepito dal consiglio comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 6.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività assistenziali degli EE.CC.AA., trasferite ai comuni viene contabilizzata separatamente, ed i beni degli EE.CC.AA. conservano la destinazione allo svolgimento dei servizi di assistenza sociale, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

Art. 7.

In attesa della legge statale di riforma dell'assistenza, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978, ovvero delle norme che, in mancanza di essa, la Regione è chiamata ad emanare ai sensi dell'art. 25, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, il presidente della giunta regionale con proprio decreto adottato su conforme deliberazione della giunta stessa, provvede alla nomina di commissari regionali per la temporanea gestione delle II.PP.AA.BB. e degli altri enti attualmente amministrati dagli EE.CC.AA.

Detti commissari resteranno in carica fino al definitivo trasferimento al comune delle funzioni e dei beni di ciascun ente amministrato, ovvero alla loro eventuale assunzione di nuova e definitiva configurazione giuridica.

Il commissario straordinario di cui all'art. 2 redigerà apposito verbale di consegna dei beni e dei rapporti giuridici pendenti delle II.PP.AA.BB. e degli altri enti di cui al primo comma, individuati a mente dell'art. 3, punti *b)* e *c)*, da sottoscriversi anche dal commissario regionale di cui al primo comma.

Il comune metterà a disposizione del commissario regionale il personale occorrente alla gestione delle II.PP.AA.BB. e degli altri enti di cui al primo comma, qualora questi non dispongano di proprio personale.

Art. 8.

Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 per l'integrazione dei bilanci degli EE.CC.AA. sono attribuite per la parte non ancora erogata alla data di entrata in vigore della presente legge ai comuni competenti per territorio.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi successivi a quello in corso il relativo capitolo del bilancio assumerà la seguente denominazione: « Contributi integrativi ai comuni per l'esercizio delle funzioni assistenziali già svolte dagli EE.CC.AA. ».

Art 9.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 ottobre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1978, n. 44.

Norme sulla organizzazione e funzionamento del collegio dei revisori dei conti della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il collegio dei revisori dei conti, previsto dall'art. 16 dello statuto regionale, è organo del consiglio regionale della Campania, presso cui ha sede, ed è composto da tre consiglieri regionali.

La funzione di componente del collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di membro della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Non possono far parte, inoltre, del collegio dei revisori dei conti i consiglieri che hanno ricoperto incarichi di giunta o di ufficio di presidenza nell'anno il cui esercizio finanziario è sottoposto all'esame di revisione del collegio.

Art. 2.

I componenti del collegio dei revisori dei conti sono eletti, a scrutinio segreto, dal consiglio regionale, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il collegio elegge tra i suoi componenti il presidente.

Art. 3.

Il collegio dei revisori dei conti effettua l'esame del conto consuntivo generale della Regione e del rendiconto annuale dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Il collegio dei revisori dei conti relaziona al consiglio regionale sul conto consuntivo, sulla gestione del patrimonio e del bilancio.

Art. 4.

All'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 48, è aggiunta la seguente lettera:

« *c)* l'ufficio della revisione dei conti ».

Art. 5.

L'ufficio di revisione dei conti è alle dipendenze del presidente del collegio ed assolve alle seguenti funzioni:

a) redige il processo verbale delle sedute del collegio;

b) cura la raccolta degli atti ed elabora i dati e gli elementi tecnici relativi alle materie di competenza del collegio;

c) cataloga e custodisce i documenti trasmessi dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 6.

L'organico dell'ufficio della revisione dei conti, di cui al precedente art. 4, è composto da:

un funzionario direttivo;

due impiegati di concetto;

due impiegati esecutivi.

La tabella *A)*, allegata alla legge regionale 30 agosto 1977, n. 48, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 8, della legge regionale 30 agosto 1977, n. 48, è così modificato:

« Le norme di cui al primo e secondo comma, all'art. 12 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, si applicano rispettivamente:

ai coordinatori dei servizi, al funzionario preposto alla segreteria del presidente, ai segretari particolari ed ai responsabili degli uffici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'art. 1 della presente legge;

ai responsabili degli uffici ed agli altri dipendenti delle segreterie particolari ».

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 ottobre 1978

RUSSO

ALLEGATO TABELLA *A*

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE
DEL RUOLO SEPARATO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Livello	Numero dei posti
Direttivo	37
Concetto	43
Esecutivo (1)	46
Ausiliario (2)	10
Totale	136

(1) Appartengono al livello esecutivo i posti di archivista, dattilografo, centralinista telefonico, autista, commesso d'aula in numero non superiore a 8 unità.

(2) Nel livello ausiliario sono compresi i posti di commesso.

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1978, n. 45.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1977, n. 39.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, al fine di dare attuazione a quanto indicato nella legge statale n. 555 del 10 agosto 1976, relativa ai corsi straordinari di addestramento per il personale paramedico, dispone un'ulteriore integrazione economica del contributo previsto dall'art. 2 della legge stessa.

Art. 2.

Tale ulteriore integrazione è di L. 2240 ed è da calcolarsi in aggiunta all'indennità prevista dalla legge statale n. 555 del 10 agosto 1976, ed alla quota stabilita dalla legge regionale 30 luglio 1977, n. 39 e viene corrisposta per ogni giorno di effettiva frequenza a partire dal 1° settembre 1978.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 476.000.000, per l'anno 1978, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 606 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, previamente integrato della somma di L. 476.000.000, mediante prelievo di pari ammontare dallo stanziamento di cui al cap. 601, dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 ottobre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1978, n. 46.

Autorizzazione ai cittadini residenti nella regione Campania per cure presso strutture ospedaliere site in Paesi non regolamentati da accordi C.E.E. con lo Stato italiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione cure all'estero

La giunta regionale della Campania, nei casi di comprovata necessità, autorizza i cittadini residenti nella Regione, con titolo all'assistenza ospedaliera, a recarsi presso strutture ospedaliere site in Stati ove non vigono accordi della Comunità economica europea, per sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche.

Art. 2.

Commissioni

L'autorizzazione prevista nella presente legge è concessa a seguito di parere favorevole espresso da una commissione all'uopo costituita che valuta, per ogni singola richiesta, l'opportunità e necessità di accedere alle strutture ospedaliere di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Composizione della commissione

La commissione di cui al precedente art. 2, è nominata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'igiene e sanità, sentita la commissione permanente sanità del consiglio regionale.

La commissione è presieduta dall'assessore per l'igiene e sanità o da un suo delegato ed è composta da:

tre funzionari medici del servizio attività ospedaliera della regione Campania;

due rappresentanti del consiglio dell'ordine dei medici della provincia di Napoli designati dall'ordine stesso;

un direttore sanitario di ente ospedaliero regionale;

due primari di ospedale regionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo della carriera amministrativa del servizio attività ospedaliera della Regione.

Art. 4.

Funzionamento della commissione

Le riunioni della commissione sono valide quando siano presenti almeno quattro componenti più il presidente e si svolgono normalmente con periodicità settimanale.

Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente

In casi di comprovata urgenza, la commissione si riunisce nel termine di tre giorni dalla data di presentazione della domanda.

Alle spese per il funzionamento della commissione si fa fronte per il 1978 con lo stanziamento di cui al cap. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli anni successivi si fa fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 5.

Assunzione delle spese

La giunta regionale, con proprio provvedimento, liquida alle strutture ospedaliere di cui all'art. 1, nella misura del 100 %, le spese documentate relative alle cure mediche e chirurgiche.

Art. 6.

Domande per la liquidazione ed il rimborso

Per ottenere la liquidazione prevista al primo comma del precedente art. 5, il richiedente dovrà fornire al servizio attività ospedaliera, idonea documentazione medica, comprovante la necessità e l'opportunità delle cure richieste e della struttura per la quale intende effettuare tale cura.

Il richiedente, eventualmente assistito dal medico curante può essere ammesso alla seduta della commissione nella quale viene esaminata la richiesta.

Art. 7.

Anticipazioni delle spese

Nei casi in cui, su richiesta della struttura ospedaliera presso cui dovrà recarsi il cittadino residente nella regione Campania, sia necessario versare un deposito anticipato, la giunta regionale, con proprio provvedimento, autorizza il versamento della somma, salvo conguaglio in sede di liquidazione della spesa.

Art. 8.

Autorizzazione rimborso spese dal 1° gennaio 1977

Per le cure mediche e chirurgiche effettuate dal 1° gennaio 1977, la giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 2, autorizza, a sanatoria, il rimborso agli interessati delle spese sostenute previa idonea documentazione, ovvero liquida le somme non ancora versate alle strutture ospedaliere site al di fuori del territorio nazionale.

Art. 9.

All'onere annuo di lire 500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte per il 1978 mediante:

l'istituzione del cap. 765 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978: « Spese per cure presso

strutture ospedaliere site in paesi non regolamentati da accordi C.E.E. con lo Stato italiano » con la dotazione di lire 500 milioni;

la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 750 del medesimo stato di previsione.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 ottobre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1978, n. 47.

Norma transitoria relativa all'attribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fino all'entrata in vigore di nuove norme regionali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, i dirigenti e i funzionari degli uffici periferici della Regione sono autorizzati ad espletare le mansioni già di rispettiva competenza anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per le materie delegate o trasferite alla Regione con il predetto decreto, in conformità alle direttive degli assessori competenti.

Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni a comuni o ad altri enti o ad organi della Regione stabilite con altre leggi regionali.

Le autorizzazioni, le concessioni e tutti gli altri atti aventi rilevanza esterna saranno assunti con provvedimenti del presidente della giunta regionale o di un assessore da lui delegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 ottobre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1978, n. 48.

Norme per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 21 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, viene rilasciato dal presidente della giunta provinciale al richiedente che ha sostenuto apposito esame innanzi ad una commissione nominata dalla giunta regionale. Detto esame viene sostenuto nella provincia dove il richiedente risiede.

Art. 2.

Programmi di esami

L'esame di cui al precedente art. 1 deve particolarmente riguardare le sottoindicate materie:

Legislazione venatoria.

Nozioni sul calendario venatorio e sulle forme di esercizio della caccia; specie faunistiche oggetto di caccia; limitazione all'esercizio venatorio rispetto ai tempi e luoghi; mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia; appostamenti di caccia; detenzione e vendita della fauna selvatica; nozioni sulle licenze di caccia (rilascio e rinnovo delle licenze, validità ed assicurazione per responsabilità civile); nozioni sulle bandite, riserve di caccia, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna e sugli organismi di gestione; agenti di vigilanza, loro compiti e poteri; custodia ed addestramento dei cani; organi preposti all'amministrazione della caccia, sanzioni e procedure.

Zoologia applicata alla caccia.

Concetto elementare di equilibrio della natura; correlazione fra selvaggina ed ambiente; animali che sono esclusi dal novero della selvaggina a termini di legge; conoscenza dei fondamentali elementi della biologia della selvaggina appartenente alla fauna stanziale e migratoria; riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia.

Armi e munizioni da caccia e loro uso.

Nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi e delle munizioni per la caccia; uso delle armi durante l'esercizio venatorio; nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi; prevenzione degli incidenti contro la propria persona nonchè nei confronti di altre persone.

Tutela della natura e delle colture agricole.

Cenni sui rapporti fra la selvaggina, l'agricoltura e la caccia; tecniche di produzione e di ripopolamento della selvaggina e mezzi per realizzarli. Principi di salvaguardia delle colture agricole, elementi per il riconoscimento dei terreni in attualità di coltivazione, danni provocati alle colture arboree dalle munizioni spezzate.

Art. 3.

Prove di esame

L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione deve sostenere una prova preliminare rispondendo per iscritto ad un questionario composto da dieci domande.

Ad ogni domanda seguono tre risposte. Il candidato deve sbarrare quella esatta. In caso di tre errori il candidato è rinviato ad altra sessione tenuta dopo tre mesi.

Il candidato che ha superato la prova preliminare è sottoposto all'esame di abilitazione costituito da una prova teorica ed una prova pratica.

L'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con il presidente e con almeno tre componenti della commissione esaminatrice, di aver assunto gli elementi essenziali del programma di cui al precedente art. 2.

Superata positivamente la prova teorica il candidato viene sottoposto ad una prova pratica comprendente lo smontaggio, il montaggio e l'uso di un fucile da caccia ed il riconoscimento delle specie faunistiche protette dalle specie oggetto di caccia.

Il giudizio della commissione è definitivo.

Di tutte le prove la commissione redige un verbale che deve contenere l'elenco nominativo, la firma e gli estremi di un documento di identità dei candidati e il giudizio finale di « idoneo » oppure « non idoneo ».

Tale verbale viene trasmesso al presidente dell'amministrazione provinciale per il rilascio del relativo attestato.

Art. 4.

Ripetizione dell'esame

Il candidato valutato « inidoneo » può ripresentare domanda di ammissione all'esame trascorsi tre mesi dalla data dell'esame sostenuto.

Il candidato giudicato non idoneo per due volte, trascorsi almeno tre mesi, potrà ripresentare domanda e documentazione con le modalità previste dall'art. 6.

Art. 5.

Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio

Le commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio sono istituite dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale caccia e pesca in ogni provincia ed hanno sede presso la amministrazione provinciale.

Sono composte da:

un funzionario della carriera direttiva che la presiede;

da sei componenti effettivi e quattro supplenti esperti nelle materie di cui al precedente art. 2, designati dall'assessore all'agricoltura, caccia e pesca, sentite le associazioni di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

da un dipendente dell'amministrazione provinciale con funzioni di segretario.

I componenti delle commissioni rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o, comunque, di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito. Il presidente della commissione puo convocare la commissione dopo la scadenza dei tre anni sino alla nomina della nuova commissione per l'esame delle domande giacenti.

Ai membri della commissione viene corrisposto un compenso per ogni seduta di esame di L. 12.000, oltre le spese di viaggio, per i residenti fuori del capoluogo di provincia.

La commissione è validamente insediata dal presidente o da un suo delegato e da almeno tre componenti. Il presidente, per particolari motivi, può convocare la commissione in sezioni distinte utilizzando a tale scopo i membri supplenti. In questo caso deve designare, quale presidente della sezione aggiunta, un componente effettivo della commissione stessa.

Art. 6.

Domanda di abilitazione all'esercizio venatorio

L'aspirante cacciatore che abbia compiuto il 18° anno di età per essere ammesso all'esame di cui al precedente art. 1, deve presentare i seguenti documenti:

certificato di residenza;

certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio;

dichiarazione del presidente della giunta provinciale sui motivi del ritiro della licenza di esercizio venatorio se il richiedente ha subito detta sanzione.

Presso l'amministrazione provinciale verrà istituito un apposito registro delle domande intese ad ottenere l'abilitazione all'esercizio venatorio.

La chiamata dei candidati dovrà seguire l'ordine cronologico delle date di presentazione delle domande.

Il calendario delle sedute di esame viene predisposto semestralmente dal presidente della giunta provinciale d'intesa con il presidente della commissione.

Per ciascuna seduta il numero dei candidati non può essere inferiore a 30 né superiore a 40 unità. La commissione e l'eventuale sezione aggiunta non può tenere più di due sedute di eami per settimana.

Art. 7.

E' istituita, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, una tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.

La suddetta tassa viene determinata nella misura del 90 % delle corrispondenti tasse erariali di cui all'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e successive modificazioni; ha decorrenza dal 1° gennaio 1979 ed è soggetta a rinnovo annuale.

Il versamento va effettuato, in modo ordinario, su c/c postale intestato alla Tesoreria regionale.

Il richiedente la licenza di porto d'armi deve comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale di cui al presente articolo.

La tassa di concessione regionale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno.

Art. 8.

I fondi introitati dalla regione Campania, ai sensi dell'art. 7 della presente legge, verranno iscritti in apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa della Regione ed utilizzati per l'erogazione di contributi alle amministrazioni provinciali per le spese di funzionamento delle commissioni di cui al precedente art. 5 e per tutte le altre spese inerenti la disciplina dell'esercizio venatorio e la ricostituzione del patrimonio faunistico.

Art. 9.

Tesserino regionale

Per poter esercitare la caccia in Campania in conformità a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è necessario essere muniti di apposito tesserino predisposto dalla Regione e rilasciato gratuitamente a ciascun cacciatore dall'amministrazione provinciale di residenza.

Nel tesserino dovranno essere indicate, oltre alle generalità complete del titolare, il numero della licenza di caccia, nonchè le disposizioni di carattere generale contenute nel calendario venatorio regionale e le modalità d'uso del tesserino.

Art. 10.

Consulta tecnica provinciale della caccia

Nell'espletamento delle funzioni di cui al successivo art. 11, le amministrazioni provinciali si avvalgono dei pareri della consulta provinciale della caccia, organo tecnico consultivo della provincia, da istituirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Essa è così costituita:

dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato che la presiede;

da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale;

da un rappresentante per ciascuna delle associazioni sindacali e professionali agricole maggiormente rappresentative in Campania;

da un rappresentante degli enti ed associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative in Campania;

da un professore di scienze naturali designato dal provveditore agli studi di competenza;

da due funzionari regionali designati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura.

La consulta è costituita con decreto del presidente della provincia sulla base delle designazioni e revoche dei vari enti, organizzazioni ed associazioni.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di una volta.

Art. 11.

Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968, tutte le funzioni già esercitate dai comitati provinciali della caccia, ai sensi della legge 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche ed integrazioni e compatibili con la legge 27 dicembre 1977, n. 968, vengono delegate alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Vengono altresì delegate alle amministrazioni provinciali le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni in materia di caccia di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, giusto quanto già disposto con legge regionale 11 novembre 1977, n. 61.

Le amministrazioni provinciali subentrano, pertanto, a tutti gli effetti ai comitati provinciali della caccia nei relativi diritti, obblighi e rapporti amministrativi e giuridici in corso.

Con proprie deliberazioni le province provvederanno agli incombenti amministrativi conseguenti l'attuazione della presente legge.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 ottobre 1978

RUSSO

(551)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1978, n. **70.**

Correzioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63: « Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 5 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Correzioni

Alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63: « Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste » sono apportate le seguenti correzioni:

« *Art.* 3:

Al quarto comma le parole: "al successivo art. 68" sono sostituite dalle parole: "al successivo art. 67"

Art. 46:

Al secondo comma le parole: "al successivo art. 62" sono sostituite dalle parole: "al successivo art. 61".

Art. 59:

Al primo comma, seconda linea, il numero "1989" è sostituito con il numero "1980".

Al primo comma, seconda linea, lettera *a*), lettera *b*), lettera *e*), lettera *g*), le parole: "ai sensi dell'art. 6" sono sostituite dalle parole: "ai sensi dell'art. 10". Al secondo comma, lettera *i*), le parole: "all'art. 14, secondo e terzo comma" sono sostituite dalle parole: "all'art. 14, terzo e quinto comma".

Al secondo comma, lettera *i*), le parole: "all'art. 45, secondo e quarto comma" sono sostituite con le parole: "all'art. 45".

Al secondo comma, lettera *l*), le parole: "all'art. 45, secondo e quarto comma" sono sostituite con le parole: "all'art. 45".

Art. 61:

Al primo comma:

lettera *f*) le parole: "ai sensi dell'art. 6" sono sostituite dalle parole: "ai sensi dell'art. 10";
lettera *p*) le parole: "all'art. 35, secondo comma" sono sostituite dalle parole: "all'art. 35, quarto comma";
lettera *v*) dopo le parole: "all'art. 57" aggiungere le parole: "secondo comma".

Al secondo comma le parole: "a complessive lire 10.331 milioni" sono sostituite dalle parole: "a complessive lire 10.406 milioni".

Al secondo comma, terza linea, le parole: "quanto a lire 6.031 milioni" sono sostituite dalle parole: "quanto a lire 6.106 milioni".

Art. 62:

Al primo comma, lettera *c*), le parole: "fino a 10 anni" sono sostituite dalle parole: "fino a 20 anni".

Art. 63:

Al terzo comma ed al quinto comma le parole: "dall'art. 7" sono sostituite dalle parole: "dall'art. 11".

Allegato C:

Al trentanovesimo capitolo la somma della colonna competenza di L. 612.000.000 è sostituita dalla somma di L. 312.000.000.

Al totale della colonna competenza la somma di lire 28.684.000.000 è sostituita dalla somma di L. 28.384.000.000.

Allegato D:

Al quinto capitolo le parole: "su mutui fino a 10 anni" sono sostituite dalle parole: "su mutui fino a 20 anni" ».

Art. 2.
Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 1° dicembre 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1978, n. **71.**

Fondo di dotazione a favore del consorzio regionale obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari del Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 5 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari del Piemonte, costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, per il conseguimento dei propri fini statutari, è conferita la somma di L. 200.000.000 a titolo di fondo di dotazione per le spese di impianto e di primo funzionamento.

Art. 2.

All'onere di L. 200.000.000, per il conferimento del fondo di dotazione, di cui all'art. 1 della presente legge, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione « Conferimento del fondo di dotazione al consorzio regionale obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari del Piemonte », e con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 1° dicembre 1978

VIGLIONE

(10329)

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1978, n. **72.**

Modificazioni alle leggi regionali 20 marzo 1978, n. 14 e 23 agosto 1978, n. 55.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 12 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1) L'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14, è così modificato: aggiungere in fine, dopo «Alpe Veglia», «Ente di diritto pubblico».

2) Il quinto comma dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14, è così modificato: sopprimere le parole «in attuazione del bilancio».

3) L'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, è così modificato: aggiungere in fine, dopo «Garzaia di Villarboit», «Ente di diritto pubblico».

4) Il quinto comma dell'art. 7 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, è così modificato: sopprimere le parole «in attuazione del bilancio».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 dicembre 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1978, n. **73.**

Nuove norme per la disciplina dei finanziamenti della Regione per opere di interesse regionale connesse agli interventi delle FF.SS., dell'ANAS, delle ferrovie in concessione o di altri enti pubblici, eseguiti direttamente dagli enti medesimi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 12 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione di opere in attuazione dell'art. 22, punto 1, della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, connesse agli interventi delle ferrovie della Stato, di ferrovie in concessione, dell'ANAS o di altri enti pubblici cui provvedono gli enti suddetti, e che rivestano interesse regionale, la Regione può erogare contributi forfettari direttamente ai medesimi in capitale fino alla misura del 100% del costo complessivo dell'opera.

Art. 2.

Agli oneri di cui all'art. 1 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti previsti su capitoli 6020 e 6010 dello stato di previsione annuale della spesa.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chinuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 dicembre 1978

VIGLIONE

(10330)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 novembre 1978, n. **33-144**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, per quanto attiene al programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di coadiutore-analista preparatore di 2ª classe della carriera esecutiva del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione chimica.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 27 *dicembre* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 63 *della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8,* e successive modifiche e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 10173 di data 10 ottobre 1978;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame del concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di coadiutore analista preparatore di 2ª classe della carriera esecutiva del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione chimica, sono costituite da:

una prova scritta;
una prova orale integrata da una prova pratica.

Art. 2.

Prova scritta.

La prova scritta verterà su argomenti di carattere generale volti a dimostrare le conoscenze chimiche del candidato con particolare riguardo agli argomenti previsti per la prova orale e la prova pratica.

La stessa potrà essere articolata in tutto o in parte sotto forma di questionario o a risposta sintetica.

Prova orale.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

concetto di molecole, atomo e ione (anioni e cationi);

concetto del valore pH, in riferimento anche alla normalità delle soluzioni acide ed alcaline;

unità di misura concernenti il laboratorio chimico (pesi, volumi);

compiti e doveri del coadiutore-analista preparatore di 2ª classe;

nozioni sull'ordinamento della provincia autonoma di Trento, con particolare riguardo alla relativa organizzazione chimico-sanitaria.

La prova orale sarà integrata da una prova pratica di idoneità professionale, da svolgersi con i mezzi e/o gli strumenti in dotazione del laboratorio chimico provinciale, mediante la

quale il candidato dovrà dare prova di saper usare: mezzi, attrezzi, arredi e sostanze connessi alle mansioni da svolgere con specifico riferimento a:

uso appropriato di palloni, pipette e burette tarate, in semplici operazioni di titolazione volumetrica;

pesate con bilance tecniche ed analitiche;

preparazione di soluzioni (concetti di molarità, normalità, calcolo delle quantità da pesare tenendo conto del grado di purezza, idratazione ecc. del composto) (uso dei tipi di vetreria adatti);

calcolo ed esecuzione pratica di diluizioni, preparazione di scale di soluzioni standard (metalli) sia in H_2O che in matrice;

determinazione di umidità, estratto, ceneri (uso di stufe e muffole);

introduzione all'uso di centrifuga e rotavapori e svolgimento pratico;

filtrazione;

idrolisi proteica e saponificazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 3 novembre 1978

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1978
Registro n. 63, *foglio n.* 135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 novembre 1978, n. 34-145/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene il programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere-ispettore della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 27 *dicembre* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 10641 di data 10 novembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame dei concorsi pubblici per l'assunzione alla qualifica di «Consigliere-ispettore» della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste sono costituite da:

due prove scritte;

una prova orale.

Art. 2.

Prove scritte.

Le due prove scritte verteranno ciascuna su una delle seguenti materie:

ecologia con particolare riferimento all'ambiente naturale della provincia di Trento;

selvicoltura generale e speciale con riguardo alle caratteristiche silvane del territorio provinciale;

sistemazione idraulica e idraulico-forestale dei bacini montani dell'arco alpino.

Prova orale.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

materie delle prove scritte;

economia ed estimo forestale;

costruzioni rurali con riferimento alle caratteristiche tipologiche del Trentino;

caratteristiche costruttive di strade di secondaria importanza con particolare riferimento alle strade forestali e di esbosco del territorio Trentino;

segherie e teleferiche;

dendrometria;

pedologia, geologia ed alpicoltura con particolare riferimento ai problemi del suolo della provincia di Trento;

legislazione forestale e montana dello Stato, della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento;

competenze in materia forestale della provincia autonoma di Trento nel contesto generale dell'ordinamento amministrativo della stessa;

nozioni sui servizi forestali dell'amministrazione provinciale;

leggi e regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e della provincia autonoma di Trento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 14 novembre 1978

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1978
Registro n. 64, *foglio n.* 170

(546)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790580)